

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 FEBBRAIO 2019

(proposta dalla G.C. 26 giugno 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico
AMORE Monica	FORNARI Antonio	MORANO Alberto
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IARIA Antonino	ROSSO Roberto
CARRETTO Damiano	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CHESSA Marco	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:  
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -  
MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO  
Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti il Consigliere e le Consigliere: LUBATTI Claudio - MONTALBANO  
Deborah - TISI Elide.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE SITUAZIONI  
DI EMERGENZA ABITATIVA.

Proposta dell'Assessora Schellino, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'assegnazione degli alloggi sociali a favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa connessa alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta o a situazioni di precarietà abitativa segnalate dai Servizi Sociali è disciplinata dal Regolamento comunale n. 352 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2012, esecutiva dal 24 aprile 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 gennaio 2014, esecutiva dal 3 febbraio 2014).

Il Regolamento ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.) nell'occasione confermata come organo permanente.

Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'articolo 10 comma 1 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una quota fino al 50% degli alloggi di edilizia sociale disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori della graduatoria del bando generale.

Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia sociale è ora parzialmente mutato per effetto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 1/R, che ha apportato modifiche all'articolo 6 del Regolamento regionale 12/R, aggiungendo alle cinque fattispecie di emergenza abitativa che possono essere prese in considerazione per l'assegnazione in deroga al bando generale, quella di coloro che "sono titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'articolo 10, comma 5, della Legge Regionale n. 3/2010, in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa".

A distanza di sei anni dall'esecutività del Regolamento n. 352 occorre inoltre apportare talune modifiche ai requisiti specifici alla luce dei nuovi bisogni emergenti rilevati in C.E.A. dall'esame delle istanze presentate. In particolare, a fare tempo dal 2012, si registra un sostanziale incremento di domande di emergenza abitativa motivate da decreto di trasferimento (passate da n. 81 nel 2012 a n. 178 nel 2017) pari al 120%, a fronte di una percentuale di esame con esito positivo in questi anni di osservazione non superiore al 6%; circostanza che richiede un nuovo approccio nel valutare "l'incolpevolezza" del mancato pagamento delle rate del mutuo.

La nuova formulazione è diretta a maggiormente equiparare la condizione del proprietario a basso o bassissimo reddito, che subisce il decreto di trasferimento, al conduttore di un alloggio sfrattato per morosità, considerando che per tali fattispecie è possibile rilevare pari debolezza socio-economica.

Si è inteso inoltre semplificare la disciplina relativa a tutti i casi di emergenza abitativa

determinata da procedura esecutiva di sfratto limitando agli ultimi cinque anni la verifica circa la regolarità fiscale e previdenziale ed affermando, nel contempo, il principio che il conduttore deve far valere in sede giurisdizionale le proprie ragioni con la diligenza del buon padre di famiglia, "subendo" lo sfratto soltanto nei termini indicati nel contratto e previsti per legge.

Modifiche sono state apportate nella fattispecie di emergenza abitativa dovuta a sfratto per morosità nella parte in cui si definisce il requisito "dell'incolpevolezza" (articolo 10, comma 1, lettera a) che si ritiene debba essere riconosciuta esclusivamente a fronte dell'avvenuta fruizione di "contributi economici erogati in base a specifico progetto personalizzato predisposto dai Distretti della Coesione Sociale o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali nell'anno di insorgenza della morosità o nell'anno di esecuzione dello sfratto". La precedente dizione che faceva riferimento a "contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici" alla prova dei fatti è apparsa eccessivamente generica con il rischio di far considerare tali qualunque forma di contribuzione pubblica, anche ad altro titolo, come sostenuto da un recente orientamento della giurisdizione amministrativa.

Si afferma inoltre il principio in forza del quale, nel valutare "l'incolpevolezza" della morosità del richiedente la casa popolare, si deve tener conto, al di là del reddito annuale del nucleo familiare, anche delle disponibilità economiche cui il nucleo stesso ha potuto negli anni fare affidamento derivanti dall'alienazione di beni immobili, dalla liquidazione di risarcimenti e dal trattamento di fine rapporto lavorativo o da altre fonti di reddito soggette a tassazione separata.

Cambia anche la disciplina della fattispecie di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato che potrà accedere alla casa popolare, al pari dei cittadini comunitari ed extracomunitari, soltanto ove si trovi in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui al presente regolamento.

Con il nuovo testo che abroga il Regolamento n. 352, sostituendolo, si intende confermare, al di là di lievi modifiche di forma, l'impianto precedente e pertanto si stabiliscono le competenze della C.E.A., chiamata anche a pronunciarsi per l'accesso a contributi ed incentivi diretti a favorire l'ingresso nel mercato privato della locazione.

Il parere favorevole della C.E.A. che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

La proposta di Regolamento definisce (Titolo I, articoli 1-4) composizione e competenze della C.E.A. cui la Città assegna il compito di verifica in capo al richiedente l'alloggio sociale della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici.

Nel Titolo II (articolo 5) sono richiamati i requisiti generali di legittimità individuati

dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010.

Nel Titolo III (articoli 6-17) sono individuati i requisiti specifici per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.

Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, ove ottengano pronunciamento favorevole della C.E.A. e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione di un punteggio. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010.

Nel Titolo IV (articolo 18) sono indicate le competenze della C.E.A. in materia di erogazione di provvidenze economiche o altre misure definite dall'Amministrazione comunale con atti di programmazione generale al fine di favorire la sistemazione o la permanenza in alloggi di proprietà privata di nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di disagio abitativo.

Nel Titolo V (articoli 19-23) sono indicate le modalità con le quali presentare istanza di riesame ed è disposta l'abrogazione formale del Regolamento comunale n. 352.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente deliberazione è stata inviata ai Consigli Circostrizionali per la relativa espressione del parere.

Le Circostrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 hanno espresso parere favorevole (all. 3-9 - nn. ).

Il parere della Circostrizione 2 non è pervenuto nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il nuovo testo del Regolamento dell'attività di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa riportato nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne



**FAVOREVOLI 22:**

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9.

---

In originale firmato:

**IL SEGRETARIO**

Roux

**IL PRESIDENTE**

Sicari

---